



COMUNE DI REGGIO EMILIA

N° REP. 55878

Contratto

per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade, in diverse zone del territorio comunale. CIG 7309436168.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 – duemiladiciotto – addì 01 (uno) - del mese di giugno, in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, presso uno dei locali della Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f. CRBRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1 (c.f. 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche committente od ente appaltante, l'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06.03.1964, Dirigente del Servizio "Ingegneria e manutenzioni" del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55207 del 27.04.2018, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 40 – 49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001”, così come completato dall'art. 15 del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia”;

dall'altra parte

per il **Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra: Turchi Cesare S.r.l.**, con sede legale in Rubiera (RE), Via Emilia Est n. 10, (p.i. 01214260356), capogruppo mandataria e **COFAR S.r.l.**, con sede legale in Castelnovo né Monti (RE), Via Casa Perizzi n. 3/A Località Felina, (c.f. 02040750354), mandante, costituito, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con quote di partecipazione rispettivamente del 55% e del 45%, giusta atto di “Mandato collettivo speciale con rappresentanza per raggruppamento temporaneo di imprese – Procura”, a ministero del Dott. Filippo Arleoni, Notaio in Reggiolo (RE), scrittura pubblica n. Rep. 2076, n. Raccolta 1363 del 05.04.2018, qui allegato, in copia cartacea, il Geom. Vitaliano Turchi, nato a Rubiera (RE) il 30.05.1964 – c.f. TRCVLN64E30H628T -, in qualità di Procuratore del raggruppamento, come indicato nel suddetto atto.

Comparenti, delle cui identità personali, poteri e qualifiche sono certo e faccio fede e che mi richiedono di ricevere il presente atto su supporto informatico, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, nel rispetto dell'art. 47 comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 04.04.2017, è stato approvato, tra l'altro, lo studio di fattibilità dell'intervento in argomento e, a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11.04.2017, tale intervento è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 del Comune

di Reggio Emilia;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1195 del 07.11.2017, Determina a contrarre, è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto ed i relativi elaborati e, contestualmente, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 909.976,68, di cui Euro 19.175,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, commi 3 e 6 del Codice dei Contratti;
- in data 12.12.2017, è stato pubblicato il bando di gara, nei modi e nelle forme di legge;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 51/2018, è stata nominata la commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento, ai sensi di legge;
- in data 11.01.2018, nel corso della prima seduta di gara pubblica, in sede di verifica della documentazione amministrativa, a corredo dell'offerta, presentata dal R.T.I. costituendo, si è evidenziata la necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 7.6 del bando di gara, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 52 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 56/2017;
- in data 22.01.2018, si è svolta la seconda seduta di gara pubblica, come consta dal relativo verbale e, a seguito della positiva conclusione della procedura di soccorso istruttorio, la commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, dalla quale è risultato primo classificato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Turchi Cesare Srl (capogruppo), con sede in

Rubiera (RE) e COFAR Srl (mandante), con sede in Castelnovo né Monti (RE), comprensivo di due terne di subappaltatori indicati in merito a prestazioni "sensibili", di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, recante un punteggio complessivo di 93,959 punti su 100,000 ed un ribasso economico del 12,933% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un valore monetario di aggiudicazione pari ad Euro 794.769,37, di cui Euro 19.175,52 per oneri di sicurezza, oltre Iva;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 280 del 22.03.2018, qui integralmente richiamata, è stato approvato il verbale della commissione di gara e si è addivenuti all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in oggetto, al R.T.I. tra Turchi Cesare Srl capogruppo con sede in Rubiera (RE) e Cofar Srl mandante con sede in Castelnovo né Monti (RE);
- con la Determinazione sopra citata, il committente ha attestato che si sono conclusi, con esito positivo, i controlli sui requisiti generali e morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi degli aggiudicatari, mandataria e mandante, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e, ai sensi dell'art.105 comma 6 del medesimo Decreto, delle due terne di subappaltatori dagli stessi indicati;
- l'operatore economico secondo classificato, lembo Michele S.r.l. (c.f./p.i. 02555430343) con sede in Noceto (PR), in data 27.04.2018, procedeva con la proposizione al T.A.R. - Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia Romagna sezione staccata di Parma, del ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, contro il Comune di Reggio Emilia e nei confronti dell'aggiudicatario dell'appalto il R.T.I. tra Turchi Cesare Srl capogruppo e Cofar Srl mandante, tramite il proprio legale Avv. Marcello Mendogni di Parma;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - sezione staccata di Parma – Sezione Prima, ha respinto la parte cautelare del succitato ricorso n. 00097/2018 Reg.Ric., con propria Ordinanza n. 00067/2018 Reg.Prov.Cau., pubblicata in data 24.05.2018;
- al fine della stipula del contratto, si attesta che gli appaltatori facenti parte del R.T.I. composto da Turchi Cesare Srl capogruppo e Cofar Srl mandante, sono iscritti alla “White List” della Prefettura di Reggio Emilia, rispettivamente con provvedimenti n.166/14 e n. 1689/14, che, pur essendo rispettivamente scaduti in data 22.02.2016 e 09.03.2016, risultano, alla data odierna, essere in corso d'istruttoria per il rinnovo e, pertanto, come da normativa vigente in materia, si procede con la stipula del presente contratto; nell'ipotesi in cui dalla Prefettura di Reggio Emilia venisse emesso un provvedimento di cancellazione o diniego, rispetto all'iscrizione nel succitato Elenco, l'Ente appaltante attiverebbe immediatamente la risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, facendo salvo – se del caso - il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'appaltatore ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quel-

lo integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il committente affida all'appaltatore, che accetta, l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade. I concreti luoghi di intervento, saranno individuati di volta in volta dalla stazione appaltante, quindi comunicati all'appaltatore.
3. L'affidamento dei lavori in oggetto viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli elaborati progettuali, posti a base di gara, nell'offerta economica e tecnico-qualitativa, comprese le migliorie contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel piano operativo di sicurezza redatto secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., documenti tutti qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.
4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.11.2000, nonché dal Protocollo d'Intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia

di Reggio Emilia in data 23.10.2006 ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 4699/74 del 23.03.2007, legalmente esecutiva; altresì, è stipulato nel rispetto delle norme pattizie di cui al “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, approvato con Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 e successivo rinnovo con atto di G.C. P.G. n. 23050 del 31.07.2013.

5. L'ammontare del corrispettivo, dovuto dal committente all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta ad Euro 794.769,37 (diconsi Euro settecentonovantaquattromilasettecentosessantanove/37), di cui Euro 19.175,52 (diconsi Euro diciannovemilacentosettantacinque/52) per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 51.381,84 (diconsi euro cinquantunomilatrecentottantuno/84), mediante polizza fideiussoria n. 1230199, rilasciata in data 29.03.2018 da Elba Assicurazioni Spa Agenzia Camin & Norchia – Parma, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i poteri di firma.

La Società Mandataria e la Società Mandante sono in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciate rispettivamente da TUV Italia Srl Via Carducci 125 Sesto S.Giovanni (MI) - certificato n. 50 100 3531-Rev 07- e da TUV Rheinland Italia Srl Via E. Mattei 3 Pogliano Milanese -certificato n. 39 00 1590509- e, pertanto, usufruiscono

della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria qui prevista, a norma di legge.

7. L'appaltatore ha prodotto, altresì, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n.63998235, rilasciata da Allianz Spa-Broker 50664-Area Broker & QZ Consulting Srl, in corso di validità.
8. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., la società capogruppo Turchi Cesare Srl, ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:
 - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Agenzia di Rubiera, cod. IBAN IT69Y0538766470000000468331;
 - Unicredit Banca Succursale di Via Emilia all'Angelo (RE), cod. IBAN IT53Q0200812832000000475336;
 - Banco Popolare Soc.Coop. Filiale di Modena Ag. 4, cod. IBAN IT19B0503412904000000008147;
 - Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Rubiera, cod. IBAN IT54D0103066470000000140671;
 - Cariparma Ag. di Modena, cod. IBAN IT29X0623012904000043159755;
 - Banca Interprovinciale Spa Ag. di Modena, cod. IBAN IT88O0339512900CC0010002775;
 - Carisbo Filiale di Modena, cod. IBAN IT19C0638512908100000018077;
 - Banco di Desio e della Brianza Ag. di Modena, cod. IBAN IT24D0344012900000000262100.

La Società dichiara inoltre che le persone delegate ad operarvi sono i Sigg.ri:

- Vitaliano Turchi, nato a Rubiera (RE) il 30.05.1964, c.f.

TRCVLN64E30H628T;

- Sabrina Turchi, nata a Rubiera (RE) il 09.09.1958, c.f. TRCSRN58P49H628L.

Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., l'impresa mandante COFAR Srl, ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. di Castelnovo né Monti, cod. IBAN IT79P0538766280000001178701 – persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente - Sig. Alessandro Ginanneschi, nato a Castelnovo né Monti (RE) il 25.03.1977, c.f. GNNLSN77C25C219B; Sig. Pietro Ugoletti, nato a Castelnovo né Monti (RE) il 22.04.1974, c.f. GLTPTR74D22C219U.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG 7309436168), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle

generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Le disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.

9. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del contratto; in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il committente potrebbe procedere, previo contraddittorio, tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione delle penali indicate ai paragrafi 3.7 e 8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto: **"3.7 Penali in caso di ritardo**. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 3.5 del Capitolato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo zero virgola cinque per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'articolo 108 del Nuovo Codice Appalti, cioè la Risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo

dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.”; **“8.3 Penali previste dal Protocollo d'intesa contro il lavoro nero.** In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura - da **€ 100,00 a € 1.000,00, per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 del Protocollo** (Documenti da Conservare in Cantiere indicati al paragrafo 8.8 del presente Capitolato) e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma del Protocollo (subappalto non autorizzato dall'Amministrazione). - **€ 50,00, per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento** (art.6.2 del Protocollo). - **Da € 100,00 a € 500,00, per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze** (art. 6.4 del Protocollo). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dall'Appaltatore sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato sul cantiere.

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potrà esercitarli tramite il Direttore dei Lavori, che è da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti, l'Amministrazione invierà la segnalazione agli organi competenti.”.

10. In ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 10.4 del Capitolato Speciale, il rapporto contrattuale potrà essere dall'Ente appaltante risolto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 3.7 del Capitolato medesimo, nonché ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ed in tutti i casi di

inadempimento, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori.

11. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

12. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

13. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto, soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n° 642 del 26.10.1972 e s.m.i. ed all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 s.m.i., tra cui quelle per diritti di segreteria, previste dalla Tabella D allegata alla Legge n. 604 del 08.06.1962 s.m.i., nonché quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), ammontanti complessivamente ad Euro 4.008,59, sono a carico dell'appaltatore, che, antecedentemente alla stipula del contratto, ne ha disposto l'assolvimento mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notari", ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per esplicita dispensa concessami dalle parti medesime, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento

delle identità personali, con l'apposizione di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", verificata a mia cura ex art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

In presenza delle parti io, Segretario Generale, ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di dodici pagine a video e tredici righe della tredicesima, oltre alle firme.

p. il Comune di Reggio Emilia

Ing. Ermes Torreggiani

p. il R.T.I. tra

Turchi Cesare Srl capogruppo e

Cofar Srl mandante

Sig. Vitaliano Turchi

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara